

Edizione di mercoledì 8 ottobre 2014

ADEMPIMENTI

[Dal 3 novembre obbligatorio il nominativo dell'utilizzatore nella carta di circolazione](#)

di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

[La "valutazione automatica" non è applicabile al corrispettivo unico](#)

di Leonardo Pietrobon

BILANCIO

[Attività e passività in valuta estera](#)

di Luigi Scappini

IVA

[L'operazione di permuta ai fini Iva](#)

di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

[Costi per carburanti ed accertamenti fiscali](#)

di Niccolò Di Bella

BACHECA

[Una PA anacronistica ai tempi di internet ed il sogno di un commercialista: l'efficienza!](#)

di Giuseppe Motta

ADEMPIMENTI

Dal 3 novembre obbligatorio il nominativo dell'utilizzatore nella carta di circolazione

di **Luca Caramaschi**

Dal prossimo 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla **carta di circolazione** verranno pesantemente sanzionate. Stiamo parlando, infatti, di **sanzioni** nell'ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del **ritiro** della carta di circolazione.

È questo il risultato delle modifiche apportate al nuovo **codice della strada** (in particolare all'articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno appunto

operative solo dal prossimo

3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche.

L'unica (magra) consolazione è che, almeno, le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla

[**circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. n.15513 del 10 luglio 2014**](#)

, emanata a quasi due anni di distanza dalle modifiche sopra richiamate, dovranno annotarsi solamente gli

utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.

Ma vediamo bene di cosa si tratta.

Il richiamato co.4-bis art.94 del codice della strada dispone l'obbligo di annotazione sulle **carte di circolazione** dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto **diverso** dall'

intestatario per periodi superiori a

30 giorni, del nominativo dell'

utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell'utilizzo stesso. E per chi è

intestatario, l'obbligo di registrazione e annotazione delle

variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue

"generalità" (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).

Con la richiamata

circolare n.15513 sono stati quindi chiariti molti

dubbi in merito alle fattispecie sopra indicate, anche in considerazione del fatto che dal prossimo **3 novembre**, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le **sanzioni** per la mancata osservanza dei predetti **obblighi**.

Una prima importante e preliminare **precisazione** fornita dalla circolare è che l' **obbligo** di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli **riguarda** gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la **facoltà** di provvedere all'aggiornamento dei dati ma l'eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all'applicazione di **sanzioni**.

Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni anagrafiche, soffermiamoci invece sull'obbligo di annotazione nella **carta di circolazione** quando un soggetto abbia la **temporanea disponibilità** di un **veicolo** intestato a un terzo, per un periodo superiore a **30 giorni**.

La circolare in particolare affronta **diversi casi** di **intestazione temporanea** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:

- a titolo di comodato
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale
- nei casi di locazione senza conducente
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto "Rent to buy"
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust

Tra tutte le situazioni sopra evidenziate certamente una merita di essere evidenziata in considerazione della sua larga **diffusione** nel contesto della normale

gestione delle imprese: ci riferiamo al
comodato di veicoli aziendali in relazione ai quali la richiamata circolare n.15513
dedica un paragrafo specifico.

L'
utilizzo di veicoli aziendali da parte dei
dipendenti della stessa impresa è fenomeno certamente frequente. Rientrano peraltro nella disposizione normativa in commento tutti quei veicoli ricompresi nella disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di
proprietà ma anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di
usufrutto, in forza di contratto di
locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente.

Affinché trovino applicazione i citati
obblighi di comunicazione occorre, tuttavia, che i veicoli vengano concessi dall'impresa ai propri dipendenti per un
"periodo superiore a 30 giorni". Ed è proprio la verifica di tale ultima condizione che richiede qualche ulteriore considerazione: la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere
consecutivi oppure anche
non continuativi. L'utilizzo del termine "periodo", peraltro, legittimerebbe l'
interpretazione dell'utilizzo continuativo in quanto l'utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l'esistenza di un "periodo". Ma se così fosse, in quali termini e con quali modalità è
verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica sarebbe
sufficiente affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a
verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter
contestare la violazione della mancata
comunicazione.

Laddove invece si
ammettesse anche l'
utilizzo non continuativo ai fini dell'obbligo di comunicazione si arriverebbe ad una situazione poco gestibile sotto il profilo dell'esecuzione degli adempimenti, oltre che risultare presso che impossibile da verificare.

E' peraltro vero che vi sono
situazioni nelle quali risulta estremamente
difficile dimostrare l'uso non continuativo. Si pensi alle imprese che offrono
servizi presso le sedi dei propri clienti e che sottoscrivono contratti di noleggio
full service o di leasing al fine di acquisire la disponibilità dei veicoli da
assegnare ai propri dipendenti al fine di consentire loro di recarsi presso i
clienti medesimi. In presenza di un numero di dipendenti "proporzionato" al numero di veicoli sarà ben

difficile dimostrare che nell'arco di un anno non vi sia stato un **utilizzo** del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. È altrettanto vero, però, che se i dipendenti utilizzano i veicoli aziendali **"a rotazione"** sarà ben difficile che si verifichi un utilizzo continuativo del veicolo in capo al medesimo soggetto per più di 30 giorni.

Le situazioni che invece certamente ricadono nell'**obbligo** di comunicazione sono quelle dove il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l'**utilizzo** del veicolo stesso ai **fini personali**. In questo caso come si dice "carta canta" e quindi è certo che l'impresa dovrà attivarsi per **comunicare** il **nominativo** del dipendente al fine della sua annotazione sulla **carta di circolazione**.

In questo caso il **comodante** (legale rappresentante dell'impresa), su delega del comodatario (dipendente), dovrà presentare specifica istanza (sulla modulistica riportata nella circolare sopra citata) volta all'**annotazione** nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione. A fronte di tale **istanza** viene rilasciata una **attestazione di avvenuta annotazione** nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che, precisa la circolare, **non dovrà** essere **conservata** sul veicolo).

Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:

- nel caso di concessione in **comodato** di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette "flotte aziendali") è possibile presentare un'unica **istanza cumulativa**
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di **leasing** o di acquisto con patto di riservato dominio **non occorre**, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di **locazione senza conducente** (ad esempio, i cosiddetti "noleggi full rent") ricorre la necessità del **preventivo assenso scritto** del locatore.

Tale procedura va applicata anche in caso di

variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di **proroga** del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena **disponibilità** del comodante prima della scadenza del comodato.

IMPOSTE INDIRETTE

La “valutazione automatica” non è applicabile al corrispettivo unico

di **Leonardo Pietrobon**

In alcune compravendite immobiliari l'oggetto del contratto è rappresentato da una **pluralità di immobili**, per i quali le parti contrattuali stabiliscono un **corrispettivo unico ed indistinto**. In tale ipotesi, si pone in primo luogo il problema della corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro e in secondo luogo la possibile **applicazione del meccanismo di valutazione automatica** da parte dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione di quanto stabilito dall'**articolo 52 D.P.R. n.131/86**.

Con riferimento a tale ultima questione, secondo quanto prevede il **co.5-bis dell'articolo 52**, le disposizioni della c.d. **valutazione automatica** trovano **applicazione per i soli trasferimenti di immobili e relative pertinenze** disciplinati dall'articolo 1, comma 497 L. n.266/05, come modificato dall'articolo 35, comma 21 D.L. n.223/06, ossia per i **trasferimenti immobiliari** per i quali risulta **applicabile** il regime agevolato del c.d. “**prezzo-valore**”.

Sulla base di tali indicazioni, quindi, l'istituto della **valutazione automatica**, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, **non trova applicazione** in riferimento ai trasferimenti:

1. di **terreni**, a prescindere dalla destinazione degli stessi;
2. di **immobili diversi dalle abitazioni**.

Oltre a tali **esclusioni di tipo oggettivo**, coordinando le citate disposizioni normative – con riferimento al co. 5-bis dell'articolo 52 D.P.R. n.131/86 con l'articolo 1, comma 497 L. n.266/05 – la **valutazione automatica**, seguendo anche le indicazioni di cui **alla C.M. n.6/E/07 dell'Agenzia delle Entrate**, non può trovare applicazione nemmeno per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto **abitazioni e/o relative pertinenze se effettuati a favori di soggetti diversi dalle persone fisiche**, quali ad esempio le società o le persone che agiscono in regime

d'impresa, arte o professione.

Stabiliti questi concetti è necessario capire se, invece, la valutazione automatica può trovare applicazione nel caso di

trasferimento immobiliare avente ad oggetto

una pluralità di immobili, abitativi e non, per i quali le parti contrattuali hanno fissato un **corrispettivo unitario**.

Sulla questione, la

Corte di Cassazione con l'ordinanza 26.10.2011 n. 22207, poi confermata anche dalla **sentenza 6.3.2013 n. 5543**, ha stabilito che la

valutazione automatica non può essere applicata quando l'atto di compravendita ha ad oggetto

una pluralità di immobili, per i quali alcuni sono privi di rendita catastale, e nell'atto di compravendita il soggetto acquirente ha dichiarato un

valore complessivo per tutti.

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n.5543/2013 stabilisce che “*in tema di imposta di registro, il D.P.R. n.131/86 articolo 52, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell'Ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposti applicativi il fatto che il cespite oggetto dell'atto da registrare, sia dotato di rendita catastale ed il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene così da permettere il rapporto tra valore c.d. automatico e catastale; ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell'atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni*”.

L'Agenzia delle entrate, con

la R.M. n.149/E/08, nel commentare il meccanismo del “prezzo valore” di cui all'articolo 1, comma 497 L. n.266/05, afferma che lo stesso può trovare applicazione anche relativamente ad

una molteplicità di pertinenze, purché ovviamente sia

individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, sulla base delle indicazioni di cui sopra, deve necessariamente essere un

bene immobile ad uso abitativo. Tale indicazione dell'Agenzia, porta quindi a concludere che nemmeno le cessioni di pertinenze di immobili “strumentali” possono essere sottoposte alla valutazione automatica, rimangono infatti escluse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 52 D.P.R. n.131/86.

Coordinando le indicazioni dell'Agenzia delle entrate con le decisioni della Corte di Cassazione, si può affermare che l'applicazione della valutazione automatica è ammessa al sussistere di specifici presupposti, riferiti

sia alla tipologia di immobile e sia alla

natura del soggetto acquirente.

In conclusione, quindi, non possono rientrare nel sistema valutativo automatico:

- le cessioni di immobili in cui la parte acquirente sia la persona fisica che agisce nell'esercizio di **attività commerciali**, artistiche o professionali;
- le cessioni di immobili in cui la parte acquirente **non sia la persona fisica**;
- le cessioni di **terreni**;
- le cessioni di **fabbricati non abitativi** (uffici, negozi, opifici, ecc.);
- le cessioni di **pertinenze relative a fabbricati non abitativi**;
- le cessioni di immobili che avvengono nell'ambito di una **cessione di azienda**;
- i **conferimenti** di immobili in società.

È in ogni caso doveroso ricordare che, ai sensi del già citato articolo 35, comma 21, lett. a) D.L. n.223/06, le parti hanno comunque l'**obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito**.

BILANCIO

Attività e passività in valuta estera

di **Luigi Scappini**

Ad agosto, l'

Oic, nell'ambito dell'ampio progetto di

revisione e modernizzazione dei

principi contabili nazionali, ha pubblicato la

versione

definitiva aggiornata del

Principio contabile

26 che analizza la corretta rappresentazione contabile delle

attività e delle

passività espresse in

valuta estera per le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del codice civile.

Si definisce operazione in valuta estera una qualsiasi

transazione, quindi essa può essere un acquisto come una cessione,

effettuata da una società che viene

espressa in una

moneta

diversa dall'

euro.

Come precisato all'articolo 2325-

bis codice civile, attività e passività in valuta devono essere

originariamente rilevate al

cambio

corrente alla data in cui l'

operazione è

compiuta. Tale data deve determinarsi nel rispetto del principio di

competenza

economica.

Al momento dell'

incasso dei

crediti o del

pagamento dei

debiti in valuta, gli

utili o le
perdite che nascono dalla
conversione al
tasso di cambio alla data della
movimentazione finanziaria sono
imputati al
Conto economico dell'esercizio e rappresentano componenti di reddito di natura finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis), codice civile, le attività e passività in valuta devono essere
convertite al
tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell'esercizio, e gli
utili o le
perdite prodotti da questa conversione – quindi, le differenze rispetto ai controvalori al cambio storico – vanno imputati al Conto economico alla
voce C.17-bis.

Una delle novità della nuova versione del Principio contabile Oic 26 consiste proprio nell'analisi specifica della disciplina della
valutazione al cambio di fine esercizio dei crediti e debiti in valuta.

L'articolo 2426, n. 8-bis), codice civile, in particolare, prescrive che l'eventuale
utile netto che deriva dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti di fine esercizio deve essere
accantonato in una distinta
riserva
non
distribuibile fino al momento del suo realizzo.

Attenzione, come chiarito nel Documento Oic n. 1 la riserva non è distribuibile,
ma è
disponibile per la
copertura di
perdite o per l'
aumento gratuito del
capitale sociale.

L'obbligo di creazione della riserva si determina solamente quando gli utili da adeguamento cambi superano l'importo delle perdite.

È di tutta evidenza come la
ratio ispiratrice sia quella di evitare che siano distribuiti utili che nella realtà non sono ancora realizzati.

Si assiste, in altri termini, a una **gestione “nettista”** delle differenze cambio di fine esercizio.

La riserva si origina in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è registrato l'utile netto da adeguamento cambi.

L'Oic n. 26 individua le seguenti **regole** da seguire in sede di formazione della riserva:

1. il bilancio deve evidenziare un utile d'esercizio; in caso di perdita, infatti, l'utile netto da adeguamento cambi non sarebbe soggetto al rischio di indebita distribuzione ai soci per cui non ricorrerebbe l'obbligo di formare la riserva;
2. se l'utile netto d'esercizio è minore dell'importo dell'utile da adeguamento cambi, al netto quest'ultimo delle eventuali perdite da adeguamento, la destinazione a riserva non distribuibile deve essere eseguita fino a capienza, salva la preventiva quota di utile netto destinata alla formazione obbligatoria della riserva legale e
3. la riserva è soggetta a controllo negli esercizi successivi. Nel caso in cui l'utile netto da adeguamento cambi rilevato nell'esercizio seguente è inferiore, per la differenza la corrispondente quota di riserva è riclassificata a riserva distribuibile. Se la differenza netta di conversione delle poste in valuta nell'esercizio seguente fosse pari a zero o negativa, pertanto, l'intera riserva sarebbe liberata e si renderebbe distribuibile. Se infine nel bilancio dell'esercizio seguente l'utile da conversione fosse aumentato, la corrispondente quota dell'utile netto di bilancio di detto esercizio dovrebbe essere portata ad incremento della riserva costituita ex articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, codice civile e quindi resa non distribuibile.

In

Nota integrativa dovrà essere indicato l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzate su cambi dando la loro articolazione per valuta di riferimento, qualora questa informazione risulta utile per una migliore informativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

A chiusura, si evidenzia come l'

Appendice D del Principio Oic 26 riporta alcuni utili **esempi** numerici.

IVA

L'operazione di permuta ai fini Iva

di **Federica Furlani**

In un periodo di **difficoltà finanziarie** come quello attuale, sempre più spesso si fa ricorso alla **permuta**, soprattutto nell'ambito immobiliare.

E' allora importante inquadrare la fattispecie sia dal punto di vista delle implicazioni civilistiche che di quelle fiscali.

La permuta è il **contratto** che ha per oggetto il **reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti** da un contraente ad un altro: si configura come un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria (art. 1552 e ss. cod.civ.).

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la permuta va considerata non come un'unica operazione, ma come **più operazioni che si presentano autonomamente ai fini della tassazione**: la particolarità è che il corrispettivo non è rappresentato da denaro, ma da un'altra cessione di beni o prestazione di servizi. L'

autonomia delle operazioni si ripercuote sia sui presupposti di applicazione dell'imposta, di determinazione della base imponibile e di aliquota applicabile, che per quanto concerne l'impossibilità di compensare i corrispettivi relativi a scambi di prestazioni o di beni, ovvero di prestazioni a fronte di cessione di beni o viceversa.

In tal senso, l' **articolo 11 del D.p.r 633/72** stabilisce che in caso di cessione di beni, ovvero prestazioni di servizi, a fronte di cessione di altri beni, **il corrispettivo di ogni singola cessione è tassato autonomamente**; di conseguenza, se l'operazione è messa in campo da soggetti passivi nell'esercizio di impresa, arte o professione, le due cessioni saranno imponibili ed entrambi eserciteranno la detrazione. Viceversa, per la permuta tra un soggetto passivo e un privato, l'imponibilità sarà prevista solo per la cessione del soggetto passivo.

Per quanto concerne la base imponibile l' **art. 13, co. 2, lett. d), del D.p.r 633/72** la individua nel

valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.

Rispetto al

momento impositivo si può distinguere tra operazioni che avvengono contestualmente, nel qual caso entrambe le fatture saranno emesse nel giorno di effettuazione delle stesse, ed operazioni permutative che avvengono in momenti differenti. In quest'ultimo caso si devono seguire le regole previste dall'

art. 6 del D.p.r. 633/72 in merito all'individuazione del momento della cessione del bene o del servizio, che si realizza:

- nel caso di **beni mobili** al **momento della consegna o spedizione**;
- nel caso di **beni immobili** all'atto della **stipula del rogito notarile**;
- nel caso di **prestazione di servizi** al **momento del pagamento del corrispettivo**.

Va tuttavia sottolineato, in particolar modo nell'ipotesi trattata, che, se

anteriamente al verificarsi degli eventi sopra indicati,

venga emessa fattura o pagato, anche parzialmente, il **corrispettivo**,

l'operazione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile per l'importo pagato o fatturato.

I casi che si possono presentare sono quindi i seguenti:

1. **cessione di beni a fronte di cessione di altri beni**. In caso di consegna non contemporanea, la prima cessione rappresenterà il momento di esigibilità dell'imposta con obbligo di fatturazione di entrambe le operazioni;
2. **cessione di beni a fronte di prestazione di servizi e viceversa**. Poiché per le prestazioni di servizio l'imposta è esigibile all'atto del pagamento, la cessione di beni deve considerarsi come tale e, pertanto, all'atto di questa si realizzerà l'esigibilità; mentre, nel caso in cui la prestazione di servizi precedesse la cessione (consegna) dei beni, costituendone il pagamento, l'esigibilità sarà anticipata a norma del comma 4 dell'articolo 6;
3. **prestazioni di servizi a fronte di altre prestazioni**. La prestazione che si svolgerà per prima rappresenterà il pagamento e determinerà il momento di esigibilità dell'imposta.

Esempio molto diffuso di permuta si verifica, come detto, nel

settore immobiliare dove viene spesso realizzata la

cessione di un'area fabbricabile in cambio di un immobile da costruire.

La

risoluzione 460210/1989 ha analizzato il caso della cessione di un'area edificabile (bene presente) da parte di un privato, che non possedeva i mezzi finanziari necessari a realizzare un edificio, a un soggetto (costruttore), in cambio di una o più unità immobiliari (bene futuro), che l'acquirente-costruttore si impegnava a realizzare sul suolo.

Si tratta quindi di una permuta in cui le due operazioni, cessione area edificabile e cessione dell'immobile, sono da assoggettare autonomamente alle relative imposte: rispettivamente **imposta di registro** (trattandosi di cessione da privato) ed **Iva** (trattandosi di cessione da soggetto passivo).

Ma qual è il momento di esigibilità dell'imposta? Secondo lo schema sopra riportato, l'imprenditore dovrà emettere la fattura di cessione dell'immobile, peraltro solo "promesso" e ancora da costruire,

al momento dell'atto notarile di cessione del terreno, che ne costituisce il corrispettivo.

ACCERTAMENTO

Costi per carburanti ed accertamenti fiscali

di **Niccolò Di Bella**

Ad un anno dalla pubblicazione dell'interessante [articolo di Luca Caramaschi](#) sull'inserimento delle schede carburanti nello spesometro, torniamo nuovamente sull'argomento dei **costi per carburanti** al fine di soffermarci sui suoi "difficili" **rapporti con il Fisco**.

E non potrebbe essere diversamente, dato che i predetti costi sono presenti come componenti negativi di reddito nella stragrande maggioranza di **titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo**, e che il Legislatore ha posto una serie di adempimenti ai fini della corretta contabilizzazione di un documento che, ai sensi del **d.P.R. n.444/97**, sostituisce la classica fattura: la **scheda carburante**. Quest'ultima infatti deve **contenere tutta una serie di informazioni**, le cui assenze divengono puntualmente **oggetto di contestazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica, con conseguente ripresa a tassazione dell'imposta sui redditi sul costo dedotto e dell'IVA detratta.

Come comportarsi in sede di difesa innanzi a tali pretese?

Prima di tutto è necessario poter dimostrare il **nesso tra la spesa sostenuta e la sfera aziendale**, richiamando il principio di inerenza trasposto nell'art.109, co.5 del Tuir (e specularmente all'art. 19 del d.P.R. n.633/1972 in materia di IVA), ed evidenziando come il carburante sia stato utilizzato per rifornire automezzi **ed autoveicoli aziendali**; a tal proposito tornerà sicuramente utile produrre copia del libro cespiti, fatture d'acquisto, contratti di leasing, ecc...

Venendo poi alle **informazioni** che devono obbligatoriamente essere contenute nelle schede carburante (ai sensi degli **artt.2, 3 e 4 del d.P.R. 444/97**), analizzando gli **orientamenti di merito** si può notare una certa apertura da parte dei Giudici **in favore del contribuente**; ne sono un esempio le sentenze della CTR Basilicata n.84 del 07.04.11 o la CTR Toscana n.53 del 15.04.13, nelle quali viene **ammessa la deducibilità** del costo (e la detraibilità ai fini iva) **anche qualora siano assenti talune delle suddette informazioni**, purché sia dimostrabile la connessione tra i rifornimenti annotati ed i mezzi aziendali.

Diversamente, venendo alla Suprema Corte, la maggior parte degli orientamenti da essa espressi sono sempre più tesi a considerare come necessarie, ai fini della deducibilità del costo, la totalità delle informazioni da inserire nelle schede carburanti; tuttavia una sentenza dal tenore simile a quelli dei giudici d'appello è la Cass

. **n.19820 del 18.07.08**, la quale ha il pregio di evidenziare come, rispetto a tutta la mole di dati che andrebbero inseriti nelle schede carburante, quelli che consentono di verificarne l'inerenza con l'attività d'impresa (e che pertanto consentono di considerare tali costi ai fini reddituali) sono senza dubbio “

gli estremi di individuazione del veicolo”, tra i quali vi rientrano il numero di targa o il numero di matricola/telaio (ad esempio, per i mezzi di trasporto ad uso interno, i quali non sono destinati alla circolazione stradale).

Se però siete poco avvezzi alla precisione o se dimenticate spesso di annotare tutte le informazioni necessarie nelle predette schede, vi suggeriamo di considerare l'idea di

evitare tale incombenza “sfruttando” il comma 3-

bis dell'art. 1, d.P.R. n.444/97, inserito dal d.l. n.70 del 2011, ai sensi del quale

i soggetti passivi iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di credito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alle comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, co.6, d.P.R. n.605 del 1973 (e purché residente nello Stato o aventi stabile organizzazione in Italia),

sono esonerati dalla tenuta delle schede contabili.

Non avrete l'abitacolo pieno di penne che puntualmente non funzionano e di fogli svolazzanti, ma soprattutto eviterete di litigare con il Fisco...

BACHECA

Una PA anacronistica ai tempi di internet ed il sogno di un commercialista: l'efficienza!

di **Giuseppe Motta**

Quando 10 anni fa iniziai a muovere i primi passi nella nostra professione, quello che succedeva nei

di invio telematico delle dichiarazioni sembrava qualcosa di

: i più fortunati, attrezzati di linea

(ovviamente totalmente a proprie spese), stavamo in studio fino a mezzanotte in attesa del fatidico

con il sito dell'agenzia delle entrate incrociando le dita e sperando che l'invio riuscisse. Soltanto l'indomani, dopo un intero giorno e buona parte della notte con collegamenti a

, alcuni secondi di

e intere ore di stop a causa di tale blocco informatico, si veniva a sapere che effettivamente non ci sarebbero state

per chi non fosse riuscito negli invii.

Non credo che esista un altro lavoro al mondo dove possa essere considerato normale lavorare di notte

gratis semplicemente perché la PA non è in grado di offrire un servizio

efficiente e, peggio ancora, senza che mai la PA abbia reso conto a nessuno dei propri errori.

Da allora ad oggi

Internet, usato con le opportune cautele, ha cambiato in meglio il modo di vivere di tutti noi. La PA italiana, invece, è rimasta un caso da studio: è riuscita a traslare con una perfezione quasi maniacale tutti i difetti degli uffici fisicamente esistenti nel mondo reale in quello 'virtuale'.

Cito per primo, ma in realtà per come ci hanno abituato questo è l'ultimo dei problemi, il caso

di quando si dovevano fare file di ore per depositare semplicemente un'istanza: oggi quasi tutti gli uffici consentono tramite i loro siti istituzionali di comunicare

telematicamente quasi tutto. Bene, vi è mai capitato, facendo affidamento sul funzionamento del sito 24 ore su 24, di lasciare per ultima una cosa magari

banale ma anch'essa con una

scadenza a pena di sanzioni e scoprire poi nel tardo pomeriggio che il sito di quell'ente non funziona? Immagino di sì. La cosa non viene quasi mai segnalata nei log ufficiali dei

malfunzionamenti del sito perché magari dopo un po' riprende a funzionare, ma nel frattempo all'ignaro consulente è toccato verificare se invece non ci fosse un problema nei propri

computer (e non tutti siamo esperti informatici). E questo accade così di frequente che ormai ci siamo abituati in automatico a non organizzare più le cose in termini di efficienza di studio ma di farle immediatamente quando si rende necessario farle, onde evitare che il sito malfunzionante di turno ci rovini la giornata. Una cosa apparentemente banale quindi, ha un effetto

devastante dal punto di vista

organizzativo: il beneficio di poter gestire con più efficienza la propria attività viene quasi vanificato (rimane il vantaggio di non dover prendere la macchina e andare fisicamente ad effettuare il protocollo) dalla inefficienza nella gestione tecnica di questa moltitudine di **siti istituzionali**.

Dicevo che questo, pur essendo un problema molto serio, in realtà è solo l'ultimo: ed infatti, a ben vedere, la nostra PA ha in realtà perso il

treno della rivoluzione di internet in quanto ha perso completamente di vista l'occasione di semplificare la vita delle persone. Ovviamente la colpa non è solo dei

burocrati ma chiaramente anche della politica, che con il suo modo di legiferare finalizzato solo al principio di cassa, ha fatto sì che ognuno continuasse a pensare per sé senza minimamente provare a guardare un minimo oltre.

Sarebbe bellissimo immaginare di poter utilizzare gli strumenti della PA con la stessa facilità e immediatezza con cui qualsiasi ragazzino oggi utilizza un

tablet: ma, si sa, la PA è una cosa seria e quindi non può essere facile! Eppure non riesco a smettere di pensare che potrebbe davvero esserlo. Per cui anziché continuare con un elenco infinito di cose che non funzionano (vi dice qualcosa il fatto di dover prestare addirittura attenzione che sul vostro computer non sia installata una versione troppo recente di

Java per utilizzare

ComUnica?! mi piacerebbe raccontarvi un

sogno: come vorrei che la PA fosse.

Preliminarmente bisognerebbe imporre uno

stop assoluto

all'attività legislativa in materia fiscale, previdenziale e assistenziale di almeno 10 anni. Tanto fino ad ora ci hanno dimostrato che sono capaci solo di

peggiore le cose quindi meglio lasciare il mondo com'è e cominciare a preoccuparci di renderlo vivibile.

Una volta imposto lo stop legislativo, basta con le decine di siti istituzionali malfunzionanti: per comunicare con la PA ci deve essere un **unico sito** costantemente funzionante a cui si accede con **un'unica User Name** e **password** per consultare i dati e con un **token**, come in banca, per effettuare le variazioni.

Un'unica grafica, un'unica modalità di gestione dei menù caratterizzati da un'estrema chiarezza espositiva (e non accozzati l'uno all'altro senza alcun nesso logico) con menù di help contestuali.

Stop al **download** di qualsiasi **software** di controllo: il controllo deve avvenire on-line, in modo da lasciare libero il cittadino di scegliere quale accidenti di computer vuole per lavorare e non essere più obbligato ad usarne di un solo un tipo.

Stop alla **ridondanza** di dati: prima di consentire a qualsiasi PA di chiedere dati a un cittadino, bisogna essere sicuri che quel dato non sia già stato comunicato o i possesso di altro ufficio o che non sia ricavabile semplicemente aggregando più tipologie di dati già in possesso di più uffici.

Stop, per favore, al proliferare di **agevolazioni** di ogni tipo! Si finisce per agevolare solo chi i soldi già li ha!

Stop all'uso strumentale dei **termini prescrizionali** per 'lucrare' sulle maggiori sanzioni: se una irregolarità è accertabile in automatico dal sistema deve essere contestata entro **6 mesi** da quando è stata trasmessa la relativa dichiarazione. Per un sistema informativo serio e che funzioni 6 mesi sono un'eternità. I termini prescrizionali normali restano quando è richiesto l'intervento umano.

Utilizzo distorto della PEC

La posta elettronica certificata poteva anch'essa rappresentare un punto di sviluppo e invece se n'è iniziato a fare subito un uso distorto: premesso che anche con la PEC ogni ufficio sta procedendo a modo suo e pur essendovi un **elenco ufficiale** degli indirizzi PEC di imprese e professionisti non si capisce per quale motivo dobbiamo continuare a comunicarla noi professionisti (ad esempio **adempimento anti riciclaggio** richiesto dall'agenzia delle entrate entro il 31/10/2014), sembra che l'unico obiettivo sia quello di poter finalmente **'incastrare'** il contribuente. Ma le PEC non sono esattamente come gli indirizzi fisici.

Innanzitutto hanno un costo e devono periodicamente essere rinnovate (altre scadenze) e secondariamente non sono per sempre: i

provider (privati) hanno l'obbligo di mantenere sui loro server le PEC per 30 mesi. Sembrerebbe un lungo periodo e invece non lo è se è vero come è vero che ad esempio per un'udienza di primo grado in commissione tributaria a Palermo ci possono volere 14 anni e a Roma addirittura 18!

(Cfr [Massimo Conigliaro Euroconference News del 29-8-14](#)). E quindi tutte le **notifiche fatte a mezzo PEC** che fine faranno?

Perché invece non offrire a tutti una

connessione internet gratuita per accedere alla proprio spazio on-line di cittadino o di consulente e creare una banalissima

App che ti invia le notifiche quando c'è posta per te? Ormai il cellulare è un qualcosa che hanno tutti: vedo gente ovunque, di tutte le età e di tutti i ceti sociali, che in maniera forsennata scorre le 'notizie' su

Facebook pur non capendo assolutamente nulla di

informatica. Si potrebbe creare un'app semplicissima, chiamarla

FacePA, e farla scaricare gratuitamente a tutti: in 2 settimane l'Italia diventerebbe il primo paese al mondo per informatizzazione. Perché non dare la possibilità alle persone corrette di avere un

rapporto civile con la PA prima di arrivare alle maniere forti delle PEC e di Equitalia? In fondo pagano le tasse soprattutto loro, le persone corrette: avranno pur diritto ad essere servite adeguatamente.

Chiaramente i più scettici diranno: belle tutte queste cose, ma

c'è la crisi e dove li troviamo i soldi per farle? Mi piacerebbe vederne qualcuno in faccia di questi

scettici. Gli direi due cose: la prima è se abbia la più

pallida idea di quanto costi mantenere il livello di inefficienza attuale e la seconda è se abbia la più pallida idea che persino paesi come la

Romania ci hanno ormai scavalcato in termini di infrastrutture informatiche. E i romeni dove li hanno trovati i soldi? A noi basterebbe pochissimo: rinunciamo agli

F35 e salviamo il nostro Paese.

È incredibile che una quantità enorme di persone intelligenti sia ostaggio di un manipolo di soggetti che occupando le posizioni di rilievo hanno imposto la legge della corruzione.

Noi abbiamo tutto: abbiamo i

cervelli, le

capacità e i

soldi, eppure siamo troppo accondiscendenti e buoni. Spesso preferiamo andare via anziché lottare. Questo hanno capito i nostri politici e burocrati: che vi è ormai così tanta ricchezza che si può sopravvivere in qualche modo delle sole briciole di ciò che eppure contribuiamo tutti a creare. E mettendo un po' di

anestetico al momento giusto con televisione, stampa e ogni altra forma di comunicazione, si può sopire quasi tutto. Ma quanto male si può volere a questo Paese per continuare a farlo **affogare**? E allora **svegliamoci** tutti e mi rivolgo soprattutto a quei ragazzi e a quelle ragazze che per guadagnarsi da vivere non vanno alla ruota della fortuna ma si portano avanti con il duro lavoro. Bisogna trovare la forza di **alzare la testa** e dedicare un po' di tempo a cambiare le cose perché altrimenti finirà sempre che le **postazioni chiave** saranno occupate da coloro che non essendo capaci di fare nulla di buono hanno tutto il tempo per ordire trame e affossare ogni cambiamento. Dobbiamo porre alla base del cambiamento non l'illusione di essere ricoperti d'oro, ma di essere **motivati** a fare qualcosa di buono che ci renda **orgogliosi** di appartenere all'**Italia**. La giusta ricompensa non tarderà ad arrivare.